**I certificati di collaudo degli impianti, ove previsti per legge, ovvero le dichiarazioni di conformità degli impianti, vanno intesi secondo le disposizioni del DM 37/2008, art. 1, sotto riportato:**

***D.M. 22 gennaio 2008, n. 37***

***Art. 1. Ambito di applicazione***

*1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.*

*2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:*

*a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;*

*b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;*

*c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;*

*d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;*

*e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;*

*f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;*

*g) impianti di protezione antincendio.*

*3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto*;